

danno che poteva derivare alla società dalla diffusione di talune informazioni in assemblea. La Commissione, dopo le opportune valutazioni, ha respinto l'opposizione, disponendo la pubblicazione delle notizie in occasione della diffusione del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 23 della delibera Consob n. 5553/91 e relativo ad una operazione sul capitale.

Per garantire una corretta e completa informativa agli azionisti, sono state richieste, in sette casi, informazioni aggiuntive in occasione di aumenti di capitale sociale; in sette casi le informazioni richieste alle società hanno avuto ad oggetto delibere di fusioni; in otto casi gli interventi sono stati mirati a far integrare l'informativa in occasione di assemblee aventi ad oggetto delibere ai sensi degli artt. 2446, 2447 e 2448 c.c. In un solo caso, infine, la richiesta ha interessato un'assemblea straordinaria avente ad oggetto la modifica di un articolo dello statuto sociale nella parte relativa al numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione.

Si soggiunge che, per quanto riguarda le delibere concernenti le operazioni sul capitale, gli interventi della Commissione hanno avuto lo scopo di far integrare l'informativa predisposta per gli azionisti invitando le società interessate a fornire elementi aggiuntivi circa la destinazione dei mezzi raccolti, la disponibilità dell'azionista di maggioranza a sottoscrivere l'aumento di capitale nonché in ordine alla costituzione di consorzi di collocamento e/o garanzia.

3. *L'INFORMATIVA, LA CORRETTEZZA E LA REVISIONE CONTABILE*

L'attività regolamentare ed interpretativa

In materia di informativa sui bilanci l'anno 1995 ha visto la Commissione

impegnata in una continua azione di interpretazione della normativa vigente, effettuata sia attraverso l'emanazione di comunicazioni di carattere generale, sia attraverso il rilascio di specifici pareri richiesti dalle società emittenti concernenti alcune problematiche ancora strettamente connesse alla fase di avvio della nuova disciplina codicistica dei conti annuali e consolidati.

Tra le comunicazioni di carattere generale del 1995, si segnala quella sui criteri di classificazione e valutazione del portafoglio titoli delle banche (95001296 del 15 febbraio 1995); ciò in quanto l'analisi delle relazioni semestrali delle banche al 30 giugno 1994 aveva messo in evidenza un rilevante aumento, in termini percentuali, dei titoli ricompresi nel comparto "immobilizzato".

Il D. l. 87/92 detta per i titoli criteri di valutazione diversi a seconda che i titoli siano classificati nel comparto "immobilizzato" ovvero "non immobilizzato". In merito alla valutazione il citato decreto ha stabilito, per i titoli "immobilizzati", l'applicazione del principio generale del costo d'acquisto, per quelli "non immobilizzati" due criteri alternativi: il valore di mercato ovvero il minore tra costo d'acquisto e valore di mercato. Per quanto riguarda la classificazione di tali attività, la disciplina prevede un criterio di distinzione di tipo funzionale. I primi infatti, sono detenuti a scopo di stabile investimento, gli altri per esigenze di tesoreria ovvero ai fini della negoziazione.

La Commissione ha giudicato innanzitutto opportuno che le procedure relative alla gestione del portafoglio titoli prevedano l'adozione di specifiche deliberazioni (cosiddette "delibere quadro") da parte degli organi societari competenti, che individuino le caratteristiche essenziali dei comparti costituenti il portafoglio titoli. Si è inteso inoltre sottolineare che i titoli immobilizzati, assoggettati al requisito dello "stabile investimento", non dovrebbero essere utilizzati per esigenze di tesoreria, ferma restando la possibilità di un loro impiego per operazioni di pronti contro termine, o, comunque, di temporaneo smobilizzo.

Da ultimo è stato stabilito che, qualora situazioni straordinarie rendano necessario il trasferimento da un comparto all'altro o dismissioni anticipate di parte del portafoglio titoli immobilizzato, occorrerà adottare una nuova "delibera quadro", salvo il caso in cui la nuova struttura del portafoglio risulti ancora coerente con quanto precedentemente deliberato.

Un secondo intervento ha riguardato la ridefinizione degli obblighi informativi a cui sono soggette le società quotate in merito alla documentazione da inviare alla Consob in allegato al bilancio.

Su tale argomento la Commissione, con una precedente comunicazione del maggio 1994, aveva richiesto alle società che in sede di adempimento del citato articolo si erano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2429, ultimo comma, c.c. ("il deposito

delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate [...] può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime"), di trasmettere successivamente allo svolgimento dell'assemblea le copie integrali dei bilanci delle partecipate incluse nell'area di consolidamento.

A parziale modifica di tale comunicazione è stato stabilito che le società con titoli quotati al mercato ufficiale, ove ricorrano le medesime condizioni, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 1/4, legge 216/74, dovranno inviare esclusivamente gli schemi contabili (stato patrimoniale e conto economico) delle società controllate incluse nell'area di consolidamento utilizzati ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonchè, ove siano redatti, i consolidati delle *sub-holding* controllate. Tale disposizioni valgono anche per le società i cui titoli sono ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni che hanno generalizzato l'obbligo del bilancio consolidato, la Commissione ha provveduto ad emanare una comunicazione con la quale si è stabilito che devono intendersi superate tutte le prescrizioni e le comunicazioni adottate dalla stessa prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni in materia di bilancio consolidato.

Inoltre, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 1/3, lettera a), legge 216/74 nei confronti degli enti creditizi o finanziari non tenuti *ex lege* alla redazione del bilancio consolidato, si è confermato l'obbligo di redigerlo nei confronti di nove società, che, ancorché non più tenute per legge alla sua redazione, tuttavia possiedono significative partecipazioni di controllo tali da rendere necessaria la redazione ai fini di una corretta informazione al pubblico della propria situazione economico-patrimoniale. I poteri di prescrizione in questione potranno essere comunque esercitati dalla Commissione ogniqualvolta si renda necessaria, in presenza di una diversità dei settori di attività dei gruppi, una rappresentazione delle informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche più idonea a garantire la chiarezza e la trasparenza nei confronti del

mercato.

Un'altra comunicazione ha riguardato la possibilità di rappresentare i dati contabili contenuti nei bilanci consolidati in forma arrotondata. La Commissione, che sul punto si era già espressa favorevolmente in occasione dell'emanazione del regolamento concernente la redazione della relazione semestrale, ha precisato che nella scelta del grado di arrotondamento - normalmente le società adottano un'approssimazione alle "lire milioni" - dovrà essere tenuto sempre presente l'obiettivo di assicurare la piena significatività dell'informazione fornita al mercato.

La Commissione ha infine apportato, con delibera 9389/95, alcune modifiche di natura minimale alle precedenti delibere in materia di relazione semestrale.

Le modifiche si riferiscono alla relazione semestrale delle società tenute all'osservanza del D.lgs. 127/91, delle banche e delle imprese di assicurazione. Per le prime, in particolare, al fine di recepire le modifiche della legge 503/94 (abolizione dell'appendice fiscale), è stato modificato il commento alla semestrale contenuto nell'appendice 1 della delibera 8195/94. Con riferimento alla redazione della semestrale delle banche, la Commissione ha modificato le appendici 5 e 6 della citata delibera, al fine di adattare il commento della relazione alle variazioni terminologiche introdotte dalla Banca d'Italia con il provvedimento del gennaio 1995. Per quanto attiene infine il settore assicurativo, per garantire una migliore standardizzazione delle informazioni di carattere reddituale e finanziario, è stato ridefinito il regime transitorio in attesa del recepimento della direttiva 91/674/CEE sui conti annuali e consolidati del settore, modificando al riguardo le tabelle 9 e 12 della delibera 2838/87.

È stato anche richiesto di pronunciarsi in merito alla possibilità di avviare la redazione di documenti consolidati da parte della società capogruppo sulla base di dati preliminari non ancora approvati da parte dei consigli di amministrazione delle imprese controllate. La Commissione, nel rilasciare parere favorevole, ha comunque ritenuto opportuno sottolineare che l'applicazione di tale procedura deve sempre essere valutata in un'ottica di conformità alla vigente disciplina in materia di insider trading.

Un altro quesito posto alla Commissione ha riguardato la possibilità di consolidare proporzionalmente il bilancio consolidato di una sub-holding, detenuta al 50 per cento in joint-venture con un altro socio, che a sua volta controllava interamente una società industriale. Sul punto la Commissione ha espresso parere favorevole nel presupposto che la sub-holding rappresentava di fatto una struttura societaria di interposizione nei confronti del reale investimento costituito dalla società operativa e che i conti del sub-consolidato in questione riflettevano (sostanzialmente) in termini quantitativi quelli del bilancio civilistico della controllata operativa.

In un altro caso, infine, un'emittente ha manifestato la volontà di non procedere al consolidamento integrale, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 1994, di un gruppo di società il cui controllo era stato acquisito a fine esercizio. Sulla questione la Commissione ha sottolineato che il controllo della regolarità e della corrispondenza alle scritture contabili del bilancio consolidato è demandato, in base alla disciplina del bilancio, agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello

sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante. Si è ritenuto quindi che, anche qualora la società richiedente non avesse inteso procedere al consolidamento integrale, a seguito dell'eventuale consenso ottenuto dai competenti organi, si sarebbero comunque dovute fornire in bilancio esaurienti informazioni complementari nella nota integrativa, tali da consentire un'adeguata valutazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo stesso.

Un'ulteriore problematica affrontata ha riguardato la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del D.lgs. 87/92, sulla quale la Commissione si è espressa richiamando, in due casi, il principio della continuità dei conti economici in termini di simmetria tra flussi di costi e di ricavi. In particolare, un primo caso ha riguardato la regolarità dell'utilizzo a conto economico della riserva da conferimento ex "Legge Amato" (legge 218/90 sulla ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) al fine di coprire una svalutazione per pari importo di una partecipazione detenuta in un altro istituto di credito. L'avviso espresso dalla Commissione al riguardo è stato favorevole a condizione da un lato che l'alimentazione della riserva di patrimonio fosse stata in passato effettuata attraverso la diretta imputazione di componenti positivi di reddito (quali le plusvalenze da conferimento) mai confluiti nel conto economico in virtù dei benefici fiscali concessi dalla legge, dall'altro che si fosse in presenza di una stretta correlazione, in termini di bene di riferimento, tra il componente negativo di reddito che si intende neutralizzare e la riserva da utilizzare a tal fine.

Diverse sono state invece le conclusioni alle quali la Commissione è giunta affrontando l'altra tematica concernente la possibilità di trasferire al Fondo rischi bancari generali una riserva di patrimonio netto. In tal caso infatti, avendo la riserva di patrimonio netto trovato la sua costituzione e alimentazione in sede di destinazione dell'utile, senza quindi aver mai influenzato il conto economico, si è ritenuto che la prospettata riclassificazione al Fondo rischi bancari generali, il cui saldo tra dotazioni e prelievi deve invece incidere sulla determinazione del risultato di esercizio, non fosse coerente con il rispetto del principio della continuità dei conti economici in termini di simmetria tra costi e ricavi in precedenza citato.

Un'ulteriore interpretazione, sempre in tema di Fondo rischi bancari generali ha portato a ritenere legittima, da parte di società ed enti finanziari, l'utilizzazione di tale fondo nel caso di copertura delle perdite derivanti dalla mancata percezione dei dividendi distribuiti da società controllate. Per le società ed enti finanziari, infatti, il Fondo rischi bancari generali appare finalizzato a far fronte ai rischi tipici dell'attività finanziaria ivi compresa quindi, la gestione delle partecipazioni.

Ulteriori aspetti trattati hanno riguardato alcune problematiche concernenti la relazione semestrale e le sue modalità di redazione. In un caso, una società ha manifestato l'intenzione di voler procedere, in sede di predisposizione della situazione infrannuale al 30 giugno 1995, al consolidamento integrale delle società partecipate, coerentemente con quanto effettuato in sede di bilancio consolidato al 31 dicembre 1994, anche se tale metodologia non era quella seguita per la relazione consolidata al 30 giugno 1994, nell'ambito della quale veniva utilizzato il cosiddetto consolidamento sintetico ad *equity*.

La società ha richiesto alla Commissione, che non ha ritenuto di dover formulare

alcun rilievo al riguardo, la possibilità di comparare i dati semestrali solamente con quelli del bilancio al 31 dicembre 1994, fornendo le adeguate informazioni complementari.

Un altro tema affrontato ha riguardato il trattamento contabile dei dividendi. Sul tema la Commissione, che già precedentemente aveva accettato l'impostazione contabile che prevedeva l'imputazione dei dividendi in base al principio della competenza, si è espressa contemplando favorevolmente la possibilità di utilizzare tale criterio anche qualora le assemblee di approvazione dei bilanci di alcune partecipate si fossero tenute successivamente alla data di approvazione del progetto di bilancio della capogruppo. Tuttavia, la Commissione, che nel formulare tale giudizio ha tenuto conto dell'influenza determinante sulle politiche dei dividendi di gruppo da parte della controllante, ha sottolineato l'esigenza che nel progetto di bilancio venisse garantita la chiarezza sotto il profilo informativo ed inoltre che nel caso in cui eventi imprevisti avessero cambiato la decisione finale assunta nelle riunioni assembleari di approvazione del bilancio da parte delle controllate, la controllante ne avrebbe dovuto tener conto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio.

In tema di "revisione", nel corso del 1995 la Commissione ha dato l'avvio ai lavori per la formulazione di un apposito principio di revisione dei conti consolidati e sul ruolo del revisore principale e secondario.

Il problema del ruolo del revisore principale e il suo rapporto con il revisore secondario soprattutto per i profili che interessano la revisione e certificazione del bilancio consolidato è stato in effetti più volte oggetto dell'attenzione della Commissione. Le note vicende degli ultimi anni hanno portato infatti a riflettere sul problema della revisione di un gruppo e sulla attualità delle indicazioni contenute nel Principio di revisione n. 2 formulato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che attualmente rappresenta l'unico riferimento in materia.

Nella pratica si è riscontrato che le indicazioni contenute nel citato principio sono state adottate in maniera disomogenea. Non risultano infatti ancora chiaramente

definiti i nessi di collegamento tra il ruolo del revisore principale e secondario e l'attività di revisione e certificazione dei conti consolidati.

Si è inoltre constatata in generale una scarsa attenzione al significato attribuito alla revisione del bilancio consolidato. Si è notato in proposito che l'approccio di revisione seguito per detto documento riflette un'impostazione meramente contabile. Ciò ha condotto al risultato di trascurare il rilevante obiettivo della revisione dei gruppi che, in definitiva è quello di giudicare, attraverso la visione del gruppo di appartenenza, la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della *holding*.

In attesa di definire l'intera disciplina, la Commissione ha ritenuto di intervenire in via d'urgenza, con la comunicazione 95001280 del 15 febbraio 1995 indirizzata alle società di revisione iscritte nell'albo speciale, per disciplinare il contenuto della relazione di certificazione nel caso di utilizzazione delle prestazioni professionali di altri revisori, rendendolo più aderente alle disposizioni contenute nel citato Principio di revisione n. 2, che allo stato attuale rappresenta l'unico punto di riferimento. Con la stessa comunicazione sono stati altresì forniti chiarimenti, rispetto a quanto già disciplinato con la comunicazione Consob 20778 del 22 dicembre 1986, in merito al comportamento che il revisore deve tenere nel caso vi sia la perdita dello *status* di revisore principale.

Nel corso del 1995, il Tar, in occasione del ricorso presentato da alcuni soggetti a cui erano state irrogate dalla Consob le sanzioni previste dall'art. 11, secondo comma, del D.p.r. 136/75, ha avuto modo di esprimersi su alcuni aspetti meritevoli di menzione. In particolare il Tar, nel precisare che vi deve essere sempre un razionale rapporto tra la gravità degli addebiti e la durata del periodo di inibizione prescritto ai sensi dell'art.11 del citato decreto, ha affermato che la Consob deve dare espressamente conto nei propri provvedimenti sanzionatori del criterio in forza del quale è pervenuta alla determinazione quantitativa del periodo di inibizione in concreto prescritto; ossia, in sostanza, del grado di gravità relativa attribuito al fatto sia nel suo

aspetto oggettivo che in quello soggettivo (come, per esempio, l'esistenza o meno di eventuali cause di parziale giustificazione della violazione commessa).

A tali criteri la Commissione si è quindi attenuta nella comminazione delle sanzioni assunte ai sensi delle norme previste nel D.p.r. 136/75.

Nei primi giorni del gennaio 1996 la Consob, a seguito della verifica ispettiva effettuata presso la Coopers & Lybrand (C&L), in relazione ai lavori di revisione e certificazione dei bilanci del Gruppo Gemina, ha intimato alla società di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), del D.p.r. 136/75, di non avvalersi nell'attività di revisione e certificazione, per un periodo di ventiquattro mesi, di un socio firmatario delle relazioni di certificazione e ha disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 9, D.p.r. 136/75, la revoca dell'incarico di revisione e certificazione relativo ai bilanci d'esercizio e consolidato della Gemina Spa per il triennio 1995, 1996 e 1997. In particolare il socio nei confronti del quale è stata irrogata la sanzione era direttamente e personalmente responsabile delle gravi irregolarità tecniche riscontrate nello svolgimento dei lavori di revisione sui bilanci della RCS Rizzoli Libri Spa al 31 dicembre 1992 e della RCS Editori al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1993. Ciò in quanto lo stesso era il responsabile di detti lavori e firmatario delle relative relazioni di certificazione.

Inoltre dette irregolarità, per la loro rilevanza, hanno influito anche sul corretto svolgimento dell'attività di revisione e certificazione dei bilanci d'esercizio e consolidato della Gemina Spa al 30 giugno 1993 e al 31 dicembre 1993, attività per le quali il socio sanzionato era, ancora una volta, direttamente e personalmente responsabile in quanto responsabile dei lavori e firmatario delle relative relazioni di certificazione. La Consob ha in tale occasione anche valutato l'operato della società di revisione.

In tale contesto l'analisi del comportamento della C&L, nella prospettiva della revisione contabile della capogruppo Gemina Spa, ha fatto emergere profili di inidoneità tecnica nell'esercizio da parte di questa del ruolo di revisore principale. Infatti la C&L, sulla base dei piani di revisione riferiti agli esercizi chiusi al 30 giugno 1993 e al 31 dicembre 1993, aveva assunto la qualifica di revisore principale, che comportava l'assunzione piena della responsabilità nei confronti di tutti i lavori di revisione svolti direttamente nell'ambito del gruppo, e quindi anche nei confronti di quelli concernenti la RCS

Rizzoli Libri Spa al 31 dicembre 1992 e della RCS Editori Spa al 31 dicembre 1992 e 1993, nello svolgimento dei quali sono state accertate le citate gravi irregolarità che hanno riverberato i loro effetti anche sui bilanci della Gemina alle medesime date.

I principi contabili nella prospettiva dell'internazionalizzazione dei mercati

La carenza di armonizzazione internazionale delle regole dell'informazione finanziaria costituisce un rilevante ostacolo alla libera circolazione dei capitali ed all'efficienza dei mercati finanziari. Nel corso del 1995 la collaborazione instaurata in sede Iosco con l'*International Accounting Standards Committee* (Iasc) ha consentito di realizzare notevoli progressi in tale direzione. A tale attività ha collaborato efficacemente anche la Commissione europea.

Il gruppo di lavoro della Iosco sull'armonizzazione contabile sta conducendo dal 1987 un'intensa attività con lo Iasc finalizzata ad individuare un nucleo di principi contabili di riferimento per le offerte pubbliche e le ammissioni a quotazione dei titoli sui mercati di più Stati. Essa è diretta a superare le attuali difficoltà di riconciliazione dei conti imposte dalle autorità dei mercati statunitensi, onerose per gli emittenti multinazionali e generanti asimmetrie informative. La prima fase di questo processo si è chiusa nel giugno del 1994, con la comunicazione da parte dello Iasc della propria opinione sui 10 *standard* rivisitati nell'ambito del *Comparability Project*.

Nella primavera del 1995, inoltre, lo Iasc ha reso pubblico il proprio *work program*, approvato anche dalla Iosco, volto a completare l'esame di quelle materie indicate dalla stessa Iosco come determinanti per la realizzazione di un'accordo tra le autorità di controllo dei paesi membri (*core standard*). Tale programma prevede l'emanazione di 16 nuovi principi entro il 1999. La collaborazione della Iosco continuerà con un'attività continua di indirizzo e valutazione dei lavori di *standard setting*. Ciò determinerà il costante coinvolgimento delle autorità di controllo nel processo di formazione delle regole contabili.

Nell'ambito delle iniziative volte ad indirizzare l'interesse nazionale sull'armonizzazione contabile, la Consob ha promosso un dibattito da cui sembra emergere un generale consenso su un accordo di armonizzazione in materia contabile, fondato su norme "effettivamente" internazionali e atte a soddisfare le necessità di mercati finanziari in evoluzione e sempre più integrati. Nella prospettiva europea è stata evidenziata l'opportunità di superare, anche sotto il profilo formale, le rigidità e gli schematismi delle direttive. Ciò per garantire alle norme relative all'informazione finanziaria la necessaria flessibilità coerente con la dinamica societaria. Inoltre, è stata indicata l'opportunità che, almeno in questa fase, l'accordo riguardi unicamente il bilancio consolidato. Tale necessità deriva sia dalle emerse difficoltà di coordinamento con la vigente legislazione fiscale, sia dalla circostanza che i conti consolidati costituiscono ormai il riferimento prevalente nei mercati finanziari internazionali.

Successivamente, una comunicazione della Commissione UE al Consiglio ha annunciato la nuova politica delle istituzioni comunitarie relativamente al processo di armonizzazione contabile.

In tale documento si osserva che la globalizzazione dei mercati finanziari internazionali rende imprescindibile il processo di armonizzazione contabile e che, pertanto, l'intervento rispetto alle regole che governano i cosiddetti *global players* costituisce una priorità assoluta. In particolare, la logica dell'intervento deve essere coerente con gli sviluppi del dibattito internazionale e pertanto deve essere assicurato un confronto continuo tra le norme UE e le regole elaborate in ambito Iasc. Infine, l'intervento deve avvenire preferibilmente tramite l'emanazione di raccomandazioni, e non direttive, della UE agli Stati membri.

In seguito, la Commissione Europea ha costituito un'apposito gruppo con il compito di procedere ad un primo confronto tra le direttive esistenti in materia e i principi Iasc, al fine di verificare l'applicabilità di questi ultimi alle imprese europee, tenute al rispetto delle norme comunitarie.

L'attività di controllo sui progetti di bilancio

L'operato della Commissione si è indirizzato verso un più assiduo monitoraggio delle società emittenti, realizzato attraverso le audizioni degli amministratori e dei sindaci ovvero attraverso richieste di specifiche memorie, strumenti questi che hanno consentito di individuare e approfondire le problematiche incontrate nel corso della fase di predisposizione dei bilanci.

Il monitoraggio sulle società ha beneficiato in alcuni casi del contributo fornito dalle stesse società emittenti che si sono rese parte attiva nell'individuazione di problematiche sulla base delle quali la Commissione ha fornito, attraverso il rilascio di specifici pareri, linee interpretative applicabili poi in via generale.

Particolare enfasi si è voluta attribuire quest'anno ai rapporti con i collegi sindacali nel convincimento che, rappresentando essi una figura centrale all'interno della realtà aziendale, potessero costituire un interlocutore particolarmente qualificato in virtù di quella funzione dialettica che è loro propria nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vita societaria (amministratori, comitato esecutivo, azionisti, revisori).

Non v'è dubbio, infatti, che ai sindaci vada riconosciuto il compito di organo collettore dei flussi informativi; in quest'ambito assumono particolare rilevanza i rapporti intrattenuti con gli amministratori, nei confronti dei quali si ritiene che il collegio non esaurisca la sua azione unicamente nell'esercizio formale dei suoi poteri, ma debba anche estenderla onde verificare che non vengano compiute operazioni tali da compromettere la situazione economica e patrimoniale della società.

In tal modo ne discende una naturale distinzione di ruoli tra gli organi societari di controllo, che vede da un lato la società di revisione impegnata nella verifica degli aspetti contabili del bilancio, dall'altro il collegio sindacale principalmente occupato nella valutazione in termini di ragionevolezza delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori. Tutto ciò al fine di assicurare la conformità degli atti di

gestione allo scopo sociale, la salvaguardia del patrimonio e l'attendibilità dei dati contabili.

Nell'attività operativa, un apprezzabile contributo alla verifica dei bilanci è stato fornito dall'utilizzo di uno strumento del tutto innovativo rappresentato dalla cosiddetta "scheda di controllo Consob", trasmessa dai revisori incaricati della certificazione del bilancio a seguito della comunicazione 95002349 del 22 marzo 1995.

Tale documento, realizzato di concerto con le associazioni di categoria Assirevi ed Aire, utilizzato a regime, potrà consentire di ottenere una percezione immediata da un lato di quelle che per i revisori sono considerate le aree critiche del bilancio assoggettato a certificazione, dall'altro dell'effettiva rispondenza dei documenti contabili rispetto alle previsioni della nuova disciplina sul bilancio.

La scheda in questione è suddivisa, infatti, in sezioni specifiche riguardanti le diverse aree di bilancio e in una "sezione generale" contenente importanti informazioni sul punto di vista degli auditors circa la valutazione dell'affidabilità del sistema di controllo interno, le principali transazioni che hanno caratterizzato l'operatività delle diverse società, il loro posizionamento competitivo nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, nonché sull'esistenza di rilevanti incertezze o differenze di revisione emerse nel corso del lavoro.

Il combinato effetto da un lato dell'entrata in vigore della nuova disciplina che ha accresciuto il grado di analiticità ed omogeneità dell'informativa di bilancio, dall'altro dell'azione della Commissione sopra rappresentata, sin dalla fase di predisposizione dei bilanci, ha comportato una contrazione in termini numerici, rispetto agli anni precedenti, degli interventi di integrazione dell'informativa eseguiti nelle assemblee di approvazione dei bilanci di esercizio ai sensi dell'art. 1/3, lettera b), legge 216/74 (17 sono state le richieste effettuate rispetto alle 73 dello scorso anno).

Inoltre, si è assistito ad una sostanziale riqualificazione degli interventi stessi, consentendo di focalizzare l'analisi sugli aspetti più strettamente legati alle problematiche di carattere gestionale riferite alle società ed ai loro gruppi.

L'attività di controllo sulla correttezza contabile

L'analisi dei conti annuali e consolidati al 31 dicembre 94, effettuata successivamente all'approvazione di bilancio, ha fatto rilevare alcune carenze sotto il profilo della correttezza e della rappresentazione in bilancio delle informazioni contabili, a dimostrazione che è necessaria una costante azione interpretativa, integrativa e di chiarimento della nuova disciplina contabile (cfr. tav. aI.16)

In particolare l'informativa fornita in bilancio non sempre è risultata assumere quei caratteri di omogeneità che rappresentano uno dei pilastri basilari per una maturazione e crescita del mercato fondata sulla possibilità che gli operatori, professionali e non, abbiano a loro disposizione informazioni chiare, esaustive e tra loro comparabili.

A tal proposito la Commissione ha ritenuto quanto mai opportuno avviare un progetto di standardizzazione che si pone come obiettivo una puntuale definizione del contenuto informativo e delle modalità di rappresentazione della documentazione di periodo delle società quotate.

Tale lavoro, in una prima fase, vede coinvolte le principali categorie di "utilizzatori qualificati" dell'informativa societaria (Aiaf, Assogestioni e Assosim) e successivamente i rappresentanti delle associazioni delle imprese e della professione contabile.

Più in particolare, mediante la realizzazione dell'intero progetto si intende pervenire non solo alla "standardizzazione" delle informazioni che il codice civile richiede per la compilazione della nota integrativa, ma anche al miglioramento dell'informativa fornita dalle società quotate, con riferimento al bilancio sia d'esercizio, sia consolidato, nonché alla relazione semestrale. A tale ultimo proposito, le principali problematiche riscontrate hanno riguardato in particolare l'informativa di carattere finanziario, i bilanci riclassificati, le operazioni fuori bilancio e le partecipazioni.

Le informazioni finanziarie (prospetti di rendiconto finanziario, posizione finanziaria netta e del capitale circolante netto), la cui rappresentazione non è stata espressamente prevista nella nuova disciplina, non sempre sono risultate del tutto esaustive, soprattutto per quelle società caratterizzate da una struttura finanziaria particolarmente complessa e dinamica.

Nonostante un'informativa in tal senso sia contenuta nella maggior parte dei bilanci esaminati, è da rilevare come essa abbia messo in luce comportamenti disomogenei da parte degli operatori nella scelta sia delle modalità di compilazione, sia nella collocazione di tali informazioni nell'ambito del fascicolo di bilancio: relazione della gestione, nota integrativa, appendici varie.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione, solamente per il rendiconto finanziario si è notata una certa uniformità di comportamento - il criterio maggiormente seguito è stato quello denominato "cassa/cassa" -, viceversa con riferimento agli altri indicatori, quali quelli relativi alla posizione finanziaria ed al capitale circolante netto, la mancanza di regole precise di riferimento ha comportato l'utilizzo di molteplici metodologie di calcolo e di rappresentazione.

Riguardo la collocazione delle informazioni finanziarie nell'ambito della documentazione di bilancio (relazione sulla gestione, nota integrativa, allegati), vale la pena di ricordare che le informazioni non espressamente richieste dalla disciplina di bilancio se inserite nella nota integrativa assumono la veste di informazioni complementari e come tali costituiscono parte integrante del bilancio - ex art. 2423, comma 3, c.c. - e sono oggetto di verifica da parte dei revisori contabili; le stesse informazioni se inserite nella relazione sulla gestione, ovvero in allegato al bilancio, non assumono più la medesima valenza giuridica non assolvendo al ruolo di informazioni necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Anche in tema di conti riclassificati, così come rilevato per le informazioni di carattere finanziario, è stata riscontrata una notevole disomogeneità per ciò che concerne le metodologie di riclassificazione dei dati contabili e la loro collocazione nell'ambito del bilancio.

In merito al primo aspetto ad esempio si è notato che con riferimento ai dati economici gli amministratori delle società industriali hanno utilizzato in misura sostanzialmente equivalente i criteri denominati "a valore aggiunto" e a "costo del venduto".

Quanto poi alla collocazione dei prospetti riclassificati all'interno della

documentazione di bilancio, l'esame ha mostrato anche qui una certa varietà di comportamenti, avendo gli amministratori utilizzato in modo equivalente la relazione sulla gestione ovvero gli allegati al bilancio.

Rari sono stati invece i casi in cui i prospetti riclassificati hanno trovato allocazione nella nota integrativa; tale scelta non appare d'altronde coerente con l'impianto giuridico dell'informativa di bilancio attualmente vigente. Quest'ultimo prevede infatti che l'utilizzo di prospetti contabili diversi rispetto a quelli definiti dalla nuova normativa può avvenire solamente in quei "casi eccezionali" (previsti dall'art. 2423, comma 4, c.c.) per i quali l'applicazione degli schemi di legge non garantisce la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

In tali situazioni, la scelta dovrebbe quindi sostanziarsi nella rappresentazione di una situazione patrimoniale e/o di un conto economico differentemente strutturati, piuttosto che nell'inserimento in nota integrativa di conti riclassificati in aggiunta agli schemi di legge.

Un livello informativo spesso estremamente generico è stato anche riscontrato in presenza di operazioni concernenti gli strumenti derivati, per i quali negli ultimi anni si è assistito ad una forte espansione non solo da parte degli enti creditizi e finanziari ma anche delle società che svolgono un'attività di tipo industriale.

Anche per tale materia si renderà opportuno uno specifico intervento volto alla definizione delle informazioni che le imprese quotate devono fornire in merito a tali operazioni, alla luce di quanto previsto dalla disciplina contabile internazionale.

Allo stesso modo andrà codificata e standardizzata l'informativa da fornire ai sensi dell'art. 2426, c.c., concernente le motivazioni fornite in bilancio nei casi in cui il valore di carico delle partecipazioni valutate al costo risultava superiore rispetto all'applicazione del metodo del patrimonio netto, visto che in alcune occasioni l'informativa resa è apparsa generica e di scarsa significatività.

È stato inoltre riscontrato che in alcuni bilanci le sopracitate differenze scaturiscono dalla semplice comparazione tra il valore di carico e la corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della partecipata - anziché, come previsto invece dalla nuova disciplina, con il valore derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto - pur rientrando quest'ultima nell'area di consolidamento.

Alla sopradescritta analisi ricognitiva ed interpretativa, che si è protratta, come

detto, anche sui bilanci chiusi al 31 dicembre 1994, si è affiancata la consueta attività di approfondimento svolta sui documenti contabili, la quale ha affrontato alcune specifiche tematiche più strettamente connesse a problematiche di carattere contabile.

Come nella fase preventiva, anche per lo svolgimento di tali approfondimenti si è reso necessario procedere all'acquisizione di informazioni dagli organi societari interessati (amministratori, sindaci, revisori) attraverso la richiesta di chiarimenti e di predisposizione di apposite memorie ovvero, nel caso delle società di revisione, tramite l'invio della documentazione inerente il lavoro svolto.

Le richieste effettuate nel corso dell'anno sono state complessivamente 71 e ricomprendono gli interventi posti in essere sia nella fase precedente all'approvazione dei bilanci che in quella successiva.

In particolare nella fase successiva gli interventi hanno permesso di chiarire per alcune società i rapporti sottostanti i flussi di natura finanziaria che caratterizzavano alcune operazioni realizzate nell'ambito del gruppo di appartenenza; in altri casi si è proceduto a richiedere aggiornamenti circa l'evoluzione prevedibile della gestione, in particolare in presenza di piani di ristrutturazione aziendale; in altre casi, infine, le richieste hanno riguardato singole poste di bilancio per le quali sono state riscontrate anomalie sotto il profilo informativo e della correttezza contabile.

L'attività di vigilanza sulle società di revisione

L'attività di vigilanza svolta nel corso del 1995 nei confronti delle società di revisione è riassunta nelle sue fasi caratteristiche nella tavola aI.19.

In particolare, con il provvedimento dell'8 marzo 1995 la Commissione ha intimato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) del D.p.r. 136/75, ad una società di revisione di non avvalersi, nella propria attività, di due soci per un periodo di due anni. Tale provvedimento è stato assunto a seguito di accertamenti dai quali sono emersi sia